



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, LANIECE, ZIZZA, CONTE, BENCINI, BIGNAMI, PUPPATO, LIUZZI, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, BERGER e PEZZOPANE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2017**

**Introduzione nel codice penale del reato di sciacallaggio**

ONOREVOLI SENATORI. - Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale nei mesi scorsi, come purtroppo tutti gli altri eventi calamitosi, ha segnato profondamente il nostro Paese. L'entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne sono scaturite hanno imposto un intervento legislativo connotato da esigenze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Molti degli abitanti dei comuni interessati dagli eventi sismici hanno perso completamente le loro abitazioni, gran parte di queste erano le case di una vita o addirittura di intere generazioni. Le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapidamente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l'azione meschina di soggetti che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tragedia hanno portato a compimento furti e depredazioni.

Lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Con questo termine si indica l'azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie. E difatti, anche nel linguaggio comune, lo «sciacallo» è colui che cinicamente compie un'azione dannosa nei confronti di chi si trova già in difficoltà.

È di tutta evidenza che il grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile ade-

guata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente.

Il codice penale entrato in vigore nel 1930 dedica un intero Titolo, il XIII, ai reati contro il patrimonio, dimostrando di tal che di aver accolto una concezione personalistica dello stesso, appositamente orientata a ricomprendere l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana.

I reati astrattamente configurabili nella nostra attuale legislazione penale in caso di sciacallaggio sono il furto e, più specificamente, il furto in abitazione, fattispecie di recente introduzione, volta a rendere più efficace la tutela di situazioni di fatto che coinvolgono non solo il patrimonio inteso nel termine strettamente giuridico ma anche l'incolumità individuale e l'integrità fisica. La giurisprudenza, in assenza di un reato specifico, ha ritenuto di dover applicare nei casi appena descritti le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 624 e 624-bis del codice penale nella forma aggravata.

In alcune ipotesi è stata riconosciuta l'aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1, del codice penale, che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per «aver agito per motivi abietti o futili»; in altre ipotesi i giudici penali hanno ritenuto invece che le circostanze di tempo e di luogo determinate dallo stato di emergenza e dalla confusione scaturita dall'evento catastrofico potessero integrare gli estremi della circostanza aggravante comune della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale. In altre ipotesi ancora sono state ritenute applicabili le circostanze

aggravanti specifiche di cui all'articolo 625 del codice penale, in particolare quelle che prevedono un aumento di pena per i furti commessi «con mezzo fraudolento» e su «cose esposte per necessità».

Lo sforzo interpretativo giurisprudenziale, per quanto ampiamente utilizzato, non consente di fatto di ritenere la tutela attualmente esistente adeguata alla gravità di tali fenomeni. Da un lato si pone in rilievo l'applicazione della disciplina delle circostanze del reato che impone un'operazione di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti (ivi comprese le cosiddette attenuanti generiche) che, di fatto, nei casi di sciacallaggio, rischia di rendere vana, o comunque poco efficace, la risposta repressiva dell'ordinamento. Per altro versante emergono i limiti dell'applicazione di alcuni strumenti procedurali astrattamente idonei ad assicurare una efficace e celere tutela della collettività, come nel caso dell'arresto obbligatorio nei casi di flagranza di reato o della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. L'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza), infatti, non contempla tra i reati per i quali si procede all'arresto immediato, tutte le ipotesi di furto aggravato poc'anzi elencate. Parallelamente, l'articolo 275 del codice di procedura penale nella sua nuova formulazione che fissa il limite dei tre anni della pena detentiva irrogata all'esito del giudizio, si rivela astrattamente e potenzialmente idoneo ad escludere l'applicabilità della misura coercitiva a fatti di furto ritenuti di lieve entità.

Il presente disegno di legge introduce, pertanto, il reato di sciacallaggio, una nuova

fattispecie penale incriminatrice specifica, volta a colmare la lacuna attualmente esistente nel nostro sistema penale.

L'articolo 1, a tal fine, introduce nel codice penale, dopo l'articolo 624-*bis*, l'articolo 624-*ter* rubricato «Sciacallaggio», il quale prevede un'autonoma fattispecie di reato destinata a punire chiunque commette azioni oggettivamente riconducibili alle fattispecie di furto e di furto in abitazione approfittando di circostanze di tempo e di luogo connesse a calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, eccetera. Il reato è punito con la pena di reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 a euro 8.000.

La configurazione del reato come fattispecie autonoma e non come circostanza aggravante consente di predisporre una tutela più adeguata, idonea a superare il limite applicativo del bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti e di fornire una risposta sanzionatoria adeguata alla portata lesiva del fatto. La pena editale prevista, soprattutto per quanto concerne la misura minima, consente inoltre astrattamente di garantire l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere e di escludere la possibilità di richiedere una misura alternativa alla detenzione senza un periodo di osservazione della personalità.

Al fine di garantire una difesa sociale efficace, il disegno di legge apporta altresì una modifica, al codice di procedura penale. Nello specifico si modifica l'articolo 380 che disciplina l'arresto obbligatorio in flagranza introducendo espressamente la nuova fattispecie incriminatrice tra le ipotesi ivi contemplate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica al codice penale)*

1. Dopo l'articolo 624-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 624-*ter.* - (*Sciacalaggio*). - Se i fatti di cui agli articoli 624 e 624-*bis* sono commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 ad euro 8.000».

## Art. 2.

*(Modifica al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) delitto di sciacallaggio di cui all'articolo 624-*ter* del codice penale».